



COMUNITÀ MONTANA GRAN SASSO

Tossicia - TE

Gestione Commissariale D.P.G.R. n. 77 del 11-11-2013

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO

ORIGINALE

N°	15	del registro
----	----	--------------

data	21-06-2021
------	------------

OGGETTO:	Proroga convenzione del Dott. Piergiorgio Possenti, dipendente a tempo indeterminato e full time della Comunità Montana Gran Sasso, con profilo professionale di Istruttore Direttivo Amministrativo - Sociologo, Cat. D, posizione economica D/1, ai sensi dell'art. 1 comma 557 della legge n. 311/2004 con l'Unione dei Comuni Monti della Laga fino al 31/12/2021
-----------------	--

L'anno duemilaventuno, il giorno ventuno del mese di giugno, alle ore 16:40 nella solita sala delle adunanze consigliare della Comunità in epigrafe è stata adottata la presente deliberazione Commissariale.

Con funzioni di assistenza e di verbalizzazione assiste Il Responsabile degli Affari Generali Enzo De Dominicis

Il Commissario

Premesso che, a seguito delle dimissioni volontarie del dipendente Dott. Giovanni Di Giacomantonio, l'Unione dei Comuni Monti della Laga è carente di una unità con qualifica e mansioni di Istruttore Direttivo Amministrativo per attività di Affari Generali e Servizi Sociali;

Dato atto:

- **che** con nota prot. n. 322 del 5 marzo 2021 l'Unione dei Comuni Monti della Laga ha provveduto a richiedere alla Comunità Montana Gran Sasso il rilascio dell'autorizzazione per avvalersi delle prestazioni lavorative per n. 12 ore settimanali, da svolgersi al di fuori dell'orario di lavoro, del Dott. Piergiorgio Possenti, dipendente a tempo indeterminato e full time della Comunità Montana Gran Sasso, con profilo professionale di Istruttore Direttivo Amministrativo - Sociologo, Cat. D, posizione economica D/1, ai sensi dell'art. 1 - comma 557 - della legge n. 311/2004;

- **che** l'individuazione del Dott. Piergiorgio Possenti pare particolarmente adeguata anche dal fatto che lo stesso è attualmente Responsabile dei Servizi Sociali dell'ECAD dell'Ambito Distrettuale Sociale n. 24 Gran Sasso Laga al quale appartengono tutti i Comuni dell'Unione e del quale l'Unione stessa risulta quale Ente Gestore della ZGS n. 1 Laga, con l'auspicata conseguenza che le attività poste in essere nel Settore Servizi Sociali non subiscano rallentamenti in quanto il dipendente interessato, visto il ruolo attualmente svolto, è già a conoscenza degli iter progettuali ed amministrativi in atto;

Precisato che:

- si prevede di avvalersi dell'attività lavorativa della Dott. Piergiorgio Possenti sino al 30.06.2021, fatto salvo eventuali diverse determinazioni da parte dell'Unione in relazione alle funzioni ed ai servizi che si intendono conferire, per 12 ore settimanali, e pertanto entro il limite massimo autorizzato dal Comunità Montana Gran Sasso e contrattualmente possibili;
- l'attività lavorativa della Comunità Montana Gran Sasso sarà prestata al di fuori dell'orario di lavoro presso il Comunità Montana Gran Sasso, come concordato tra i due Enti nello schema di convenzione qui allegato, al fine di evitare disservizi allo stesso;

Richiamati:

- l'art 1 - comma 557 - della legge n. 311/2004 che dispone: I Comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti, i consorzi tra Enti Gerenti servizi a rilevanza industriale, le Comunità montane e le Unioni di Comuni possono servirsi della attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali purché autorizzate dall'amministrazione di provenienza;
- per far fronte a peculiari problematiche di tipo organizzativo scaturenti dall'esiguità degli organici e dalle ridotte disponibilità finanziarie degli Enti; si ingenera un particolare rapporto di impiego che consente al dipendente dell'Ente locale di svolgere, al di fuori dell'orario di lavoro a tempo pieno con l'Ente di appartenenza, attività lavorativa presso altro Ente tipicamente individuato. Tale rapporto di lavoro (definito "a scavalco d'eccedenza") è connotato da una prestazione di lavoro a tempo pieno presso l'Ente di appartenenza e da una prestazione aggiuntiva a tempo parziale presso l'Ente utilizzatore, il quale corrisponderà direttamente al personale il relativo trattamento economico;
- l'orientamento applicativo ARAN del 7 luglio 2005 Secondo il quale un Ente Locale può procedere all'assunzione a tempo parziale del dipendente di un altro Ente Locale, purché sia rilasciata l'autorizzazione dell'Ente di appartenenza e siano rispettate le previsioni di cui all'art. 1, comma 557 della Legge n. 311/2004;
- il parere del Consiglio di Stato, Sez. I, n. 2141/2005 del 25 maggio 2005 che così si esprime: "l'art. 1 comma 557, della legge 311/2004 configura una situazione non dissimile nei suoi tratti essenziali, e, in particolare, sul piano dei rapporti fra le parti interessate (le due Amministrazioni, il

lavoratore) da quella che si verifica nel caso di svolgimento di una seconda attività lavorativa da parte di un lavoratore a tempo parziale”;

- la Circolare n. 2/2005 del 21 ottobre 2005 del Ministero dell'Interno, Dipartimento per gli affari interni e territoriali – Direzione Centrale per le Autonomie - che ha recepito l'interpretazione suddetta prevedendo la possibilità che “Gli Enti interessati si accordino per definire modi e tempi di esercizio dei rispettivi poteri di gestione dei rapporti di lavoro” anche utilizzando il modulo procedimentale mutuato dall'art. 30 del D. Lgs. 267/2000;
- il parere del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 34/2008 che, alla luce dei numerosi interventi legislativi riguardanti la materia del pubblico impiego, conferma la perdurante applicabilità dell'art. 1 – comma 557 – della legge 311/2004;
- le disposizioni di cui all'art. 53 del Decreto Lgs. 165/2001 in base al quale “gli impieghi pubblici non sono cumulabili salvo le eccezioni stabilite da leggi speciali”;
- la Circolare n. 51 del 2014 del Ministero dell'Interno che sancisce la possibilità di procedere al conferimento della responsabilità di un ufficio al dipendente di un'altra amministrazione, utilizzato ai sensi del comma 557, anche nel caso in cui l'utilizzazione non raggiunga il limite del 50% dell'orario di lavoro a tempo pieno;
- le citate previsioni normative di cui alla L. n. 311/2004, in linea con i principi generali del D.Lgs. n. 165/2001, mirano essenzialmente a razionalizzare le risorse finanziarie e umane nel pubblico impiego mediante la flessibilizzazione organizzativa del lavoro;
- il parere UPPA n. 34/2008 del Dipartimento della Funzione Pubblica che dichiara la perdurante applicabilità dell'art 1 comma 557 legge 311/2004, affermando che la norma in questione deroga al principio del dovere di esclusività e di divieto di cumulo degli impieghi cui sono soggetti i dipendenti delle pubbliche amministrazioni, atteggiandosi come normativa di carattere speciale e che l'utilizzo presso altri enti locali del personale dipendente a tempo pieno non deve recare pregiudizio al corretto svolgimento del rapporto di lavoro presso l'ente di appartenenza e non deve interferire con i suoi compiti istituzionali;
- la delibera n. 3/2009 della Corte dei conti Lombardia - Sezione Regionale di Controllo, che conferma la validità dell'art 1 comma 557 legge 311/2004;

Atteso che l'art. 1, comma 557, della legge n. 311/2004 può essere considerato norma speciale e che, pertanto, le Unioni possono servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali purché autorizzati dall'amministrazione di provenienza;

Vista la nota della Comunità Montana Gran Sasso n. 324 del 5 marzo 2021 con la quale si autorizza il Dott. Piergiorgio Possenti a svolgere lavoro part- time presso l'Unione dei Comuni Montani della Laga, alle condizioni esposte nella medesima;

Preso atto della disponibilità espressa verbalmente dal dipendente;

Ritenuto pertanto necessario:

- in qualità di amministrazione di provenienza, autorizzare il Dr. Possenti Piergiorgio all'effettuazione della attività lavorativa presso l'unione dei Comuni Monti della Laga;
- approvare lo schema di convenzione allegato alla presente, che avrà decorrenza dalla sottoscrizione e sino al 30.06.2021, salvo modifiche da concordare fra i due Enti e il dipendente relativamente alle modalità di espletamento dell'attività lavorativa;
- autorizzare il Commissario Straordinario alla sottoscrizione della Convenzione;

Ritenuta propria la competenza in ordine all'adozione dell'atto de quo, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 48 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, in quanto è disciplinata la sola utilizzazione di una unità di personale tra due Enti del medesimo comparto, ferma restando, per il dipendente interessato, legittimato a rendere la propria prestazione lavorativa a favore di due datori di lavoro, l'unitarietà ed unicità del rapporto di lavoro;

Richiamata la delibera Commissariale n. 8 del 15/03/2021 con la quale si autorizzava il Dott. Piergiorgio Possenti, Istruttore Direttivo Amministrativo - Sociologo, Cat. D, posizione economica D/1, dipendente a tempo indeterminato e full time della Comunità Montana Gran Sasso, in assegnazione parziale presso l'Unione dei Comuni Montani della Laga per lo svolgimento delle funzioni di Istruttore Direttivo dell'Area Amministrativa per attività di Affari Generali e Servizi sociali dal 15/05/2021 al 30/06/2021;

Vista la nota prot. n. 632 del 10/06/2021 con la quale l'Unione dei Comuni Monti della Laga ha provveduto a richiedere alla Comunità Montana Gran Sasso la proroga dell'autorizzazione per avvalersi delle prestazioni lavorative per n. 12 ore settimanali, da svolgersi al di fuori dell'orario di lavoro, del Dott. Piergiorgio Possenti, dipendente a tempo indeterminato e full time della Comunità Montana Gran Sasso, con profilo professionale di Istruttore Direttivo Amministrativo - Sociologo, Cat. D, posizione economica D/1, ai sensi dell'art. 1 - comma 557 - della legge n. 311/2004 fino al 31/12/2021 agli stessi patti e condizioni di cui alla convenzione sottoscritta in data 15/03/2021;

Visto il d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

Visto il d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante: «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il vigente Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visti i vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro per il comparto Funzioni locali;

Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica reso, nei limiti delle proprie competenze, dal responsabile dell'Ufficio personale ai sensi dell'art. 39 co II D. Lgs. 267/2000 e di quello di regolarità contabile, reso dal competente Responsabile, ai sensi dell'art. 49 - comma 1 - del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

CON VOTI favorevoli unanimi

DELIBERA

La premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e qui deve intendersi come materialmente trascritta ed approvata.

1. Di prorogare l'autorizzare del Dott. Piergiorgio Possenti, Istruttore Direttivo Amministrativo - Sociologo, Cat. D, posizione economica D/1, dipendente a tempo indeterminato e full time della Comunità Montana Gran Sasso, in assegnazione parziale presso l'Unione dei Comuni Montani della Laga per lo svolgimento delle funzioni di Istruttore Direttivo dell'Area Amministrativa per attività di Affari Generali e Servizi sociali dal 01/07/2021 al 31/12/2021 come da convenzione sottoscritta in data 15/03/2021;

2. Di demandare al responsabile dell'area finanziaria la comunicazione cui dovrà provvedere ai sensi dell'art. 53, comma 12 D.Lgs. 165/2001 sul portale PerlaPa del Dipartimento della Funzione Pubblica (Anagrafe delle prestazioni);

Parere Favorevole in ordine alla Regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 comma 1, del D. Lgs 267 del 18.08.2000.

Data: 21-06-2021

**Il Responsabile del servizio
Enzo De Dominicis**

Letto, approvato e sottoscritto

Il Responsabile del servizio
Enzo De Dominicis

IL Commissario
NANDO TIMOTEO

Data 24-06-2021

Della sujestesa deliberazione è stata iniziata la pubblicazione all'Albo on line della Comunità Montana il giorno 24-06-2021.

Il Responsabile del servizio
Enzo De Dominicis
